

SENTENZA**N°** _____**Fasc. N°** _____**Cron. N°** _____**Rep. N°** _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE

in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico,
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3519/2013 R.G. promossa da:

_____ SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. _____
 _____ C.SO _____ TORINO; elettivamente
 domiciliato in presso il difensore

- attore/i

contro

_____ (C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. _____
 elettivamente domiciliato in VIA _____ LOANO, presso il difensore avv. _____

- convenuto/i

Udienza di precisazione delle conclusioni: 17 novembre 2017

Conclusioni:

per l'attore

“ In via principale, per i motivi tutti svolti in atti, revocare, annullare e dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 805/2013, pronunciato dal Tribunale di Savona (in persona del Giudice Dott. Davide Atzeni) a favore del Condominio _____ in data 16.07.2013, munito di formula esecutiva in data 30.07.,2013, notificato in duplice copia sia alla sede legale della società sia alla residenza dell'allora legale rappresentante in data 02.08.2013;

2) dichiarare comunque non dovute le somme ingiunte a _____ in liquidazione dal Condominio _____ per i motivi esposti nelle premesse del presente atto;

3) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Condominio _____ Loano, in persona dell'Amministratore pro tempore, previa occorrendo dichiarazione di nullità ex art. 1421 c.c. della delibera 26.05.2012, al pagamento a favore di _____ s.r.l. in liquidazione della somma di euro 234.670,00;

- 4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di partite debitorie della [REDACTED] Srl in liquidazione nei confronti del Condominio opposto, compensarle con le maggiori somme dovute da quest'ultimo alla esponente per le causali di cui in premessa;
- 5) respingere, comunque tutte le domande svolte dal Condominio [REDACTED] in quanto inammissibili, improcedibili, infondate, in fatto e in diritto e non provate;
- 6) in estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata sub 3, venisse accertato che il Condominio [REDACTED] senza giusta causa si è arricchito in danno di [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e condannarlo nei limiti dell'arricchimento che si indica nella somma di euro 234.670,00, ovvero in quella meglio vista e ritenuta emergente in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ad indennizzare la società opponente della relativa correlativa diminuzione patrimoniale subita e, nella denegata e non credute ipotesi di accertamento di partite debitorie della [REDACTED] s.r.l. in liquidazione nei confronti del Condominio [REDACTED], compensarle con le maggiori somme dovute da quest'ultimo in seguito all'esperita azione ex art. 2042 c.c. all'esponente;
- 7) protestate spese, diritti onorari, oltre spese forfettarie, iva e cpa.

Per la convenuta

Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*,

· Rigettare integralmente la presente opposizione, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in

premessa e, conseguentemente, mandare assolto il Condominio [REDACTED] in persona dell'amministratore pro tempore, da qualsivoglia pretesa attorea, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 805/2013 emesso dal Tribunale di Savona il 16.7.2013

e munito di formula esecutiva il 30.7.13 del complessivo importo di € 21.541,59 con gli interessi legali dalle scadenze delle singole rate all'effettivo saldo, oltre le spese della procedura, così come liquidate nel procedimento monitorio.

· Confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 805/2013 emesso dal Tribunale di Savona il 16.7.2013 e munito di formula esecutiva il 30.7.13.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, spese generali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per Legge."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo n.805/13 in data 16.7.2013 il Giudice del Tribunale di Savona ingiungeva alla "[REDACTED] s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare al Condominio "[REDACTED]", immediatamente alla notifica del decreto ingiuntivo, la somma di € 21.541,59 oltre gli interessi legali dalle scadenze delle rate all'effettivo saldo, nonché le spese e i compensi della procedura. La

La [REDACTED] s.r.l. in liquidazione proponeva opposizione, convenendo in giudizio il Condominio [REDACTED] solo chiedendo la revoca del decreto, previo accoglimento dell'istanza ex dell'art. 649 c.p.c., ma altresì proponendo domanda riconvenzionale al pagamento a favore di Finbox immobiliare s.r.l. in liquidazione della somma di euro 234.670,00, anche ponendo le somme in compensazione ed accertando l'arricchimento senza causa del Condominio medesimo.

Il precedente Giudice dott. Ammendolia all'udienza del 14 febbraio 2014 rigettava l'istanza di [REDACTED] di sospensione della provvisoria esecutorietà, ordinanza confermata da questo Giudice con provvedimento del 11.9.14.

Pertanto, depositate le rispettive memorie ex art. 183 c.p.c., prodotti i documenti, la causa perveniva alla precisazione delle conclusioni sulla base delle sole produzioni documentali.

2. Emerge dalla documentazione prodotta che in data 26.5.12 si riuniva la prima assemblea del Condominio [REDACTED] (prod. n.5 fasc. monitorio) e nel corso della stessa veniva deliberato al punto 3) dell'ordine del giorno *"al momento non si può discutere parte del punto perché ad oggi la soc. [REDACTED] non ha chiesto alcun rimborso per le pulizie sostenute fino al momento. Nel caso, comunque, ne facesse richiesta, la stessa verrà sottoposta all'assemblea per le decisioni del caso. La soc. [REDACTED] nel caso in cui dovesse avanzare la richiesta, dovrà farlo entro la data della prossima assemblea. Il sig. [REDACTED] presenta il preventivo della ditta [REDACTED] per il servizio di pulizie con la frequenza di due volte al mese. La medesima assemblea ai punti 6), 7), 8), 9) ,10) all'unanimità, con la presenza dell'odierno opponente, approvava i bilanci consuntivi presentati per le gestioni degli anni 1.1.07 – 31.12.07, 1.1.08 – 31.12.08, 1.1.09 – 31.12.09, 1.1.10 – 31.1.10, 1.1.11 – 31.1.11, 1.1.12 – 31.1.12" ...e "al di fuori di quanto già inserito nei bilanci consuntivi presentati, l'assemblea a maggioranza, ad esclusione della [REDACTED] delibera di non dover più nulla corrispondere alla soc. [REDACTED] per eventuali e qualsiasi ulteriori spese non comprese nei consuntivi fino al 31.12.11".*

A corredo della propria opposizione parte attrice ha poi depositato (doc.3 e doc. 10 e seguenti) corrispondenza dalla quale si desume che [REDACTED] vanterebbe un credito di euro 247.000,00 totali nei confronti del Condominio e che la richiesta di tali pagamenti è avvenuta per la prima volta con missiva dell' 8 maggio 2013.

Ha inoltre depositato numerose fatture di pagamento a favore dei tre soggetti (Cooperativa [REDACTED] Enel S.p.a. e [REDACTED]) che avrebbero reso negli anni dal 2007 al 2012 prestazioni a favore di tutti i condomini, il cui pagamento è stato interamente sopportato da [REDACTED]



Non sono invece state ammesse ulteriori prove stante che i capitoli dedotti da parte opponente, per le ragioni già espresse con ordinanza del 11 settembre 2014 che sui ribadiscono, non sono stati ritenuti rilevanti.

3. Il primo punto da affrontare - posto che parte opponente ha eccepito la nullità della delibera di cui ai punti 6) e seguenti in quanto invalida in relazione all'oggetto - attiene la possibilità di verificare tale validità e la sua effettiva sussistenza.

Poiché non è stato tempestivamente proposto alcun giudizio di impugnazione della delibera condominiale non si pone alcun problema circa i rapporti tra il giudizio di impugnazione della delibera per annullabilità della stessa e il giudizio di opposizione a d.i., problematica cui fa riferimento la giurisprudenza citata in conclusionale da parte convenuta (Cass. n. 3704/2011 ed altre). Nel caso che ci occupa la [REDACTED] presente nell'assemblea che ha approvato con le corrette maggioranze i bilanci e i riparti consuntivi dal 2007 al 2011 e il bilancio e il riparto preventivo 1.1.2012/30.6.13, potrebbe legittimamente far valere solo una radicale nullità della delibera, tale da poter essere rilevata d'ufficio e da superare la decadenza per la mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 1137 c.c. (cfr. Cass. 305/2016).

3.1. Non pare sussistere alcuna ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio. L'attenta lettura dell'ordine del giorno e del verbale di assemblea fanno rilevare quanto segue: le deliberazioni che oggi interessano sono quelle di cui ai punti 3) e 6) e seguenti dell'O.G.

Il punto 3 dell'O.G. recava: *"Pulizie dello stabile: incarico a ditta e rimborso all'impresa per le spese sostenute nelle gestioni passate. Ipotesi di spesa. Deliberazioni in merito"* nel verbale di assemblea si legge: *"Al momento non si può discutere parte del punto perché ad oggi la soc. [REDACTED] non ha chiesto alcun rimborso per le pulizie sostenute fino al momento. Nel caso, comunque, ne facesse richiesta, la stessa verrà sottoposta all'assemblea per le decisioni del caso. La soc. [REDACTED] nel caso in cui dovesse avanzare la richiesta, dovrà farlo entro la data della prossima assemblea. Il sig. [REDACTED] presenta il preventivo della ditta [REDACTED] per il servizio di pulizie con la frequenza di due volte al mese per l'importo di € 550,00 + IVA. Si da lettura anche del preventivo della ditta [REDACTED] Dopodiché l'assemblea, all'unanimità, delibera di incaricare i consiglieri, coadiuvati dall'Amministratore, a ricercare ulteriori preventivi di spesa....."* è evidente che

- l'oggetto attiene non tutte le spese ma unicamente quelle del servizio di pulizia,



- circa quanto speso in passato si dà atto espressamente della impossibilità di deliberare, e l'invito a [REDACTED] a avanzare richiesta di rimborso entro la prossima assemblea appare come una mera indicazione,
- l'unica decisione sul punto in discussione, ovvero di incaricare i consiglieri per la ricerca di preventivi, è deliberata all'unanimità e quindi anche da [REDACTED] il cui rappresentante era presente all'assemblea,

appare evidente che non sussista alcun profilo di nullità, non essendovi alcun provvedimento che incida illegittimamente su diritti del singolo condomino.

Né la delibera sul punto 3) appare in contrasto con le successive deliberazioni sui punti da 6 a seguenti che hanno oggetto diverso (ovvero non le sole spese di pulizia ma l'approvazione dei riparti generali).

Circa tali punti va osservato che la relativa deliberazione, secondo il verbale, è che *"L'assemblea all'unanimità, - e quindi con la presenza e l'assenso dell'odierno opponente- approva i bilanci consuntivi presentati per le gestioni degli anni 1.1.07 – 31.12.07, 1.1.08 – 31.12.08, 1.1.09 – 31.12.09, 1.1.10 – 31.1.10, 1.1.11 – 31.1.11, 1.1.12 – 31.1.12"*: dall'approvazione all'unanimità dei riparti e dalla mancata deduzione di alcun tipo di irregolarità con riguardo agli stessi (quali la mancanza di pezze giustificative, l'impossibilità di consultarli preventivamente o altro) deriva l'impossibilità per il condomino che li abbia approvati espressamente di dedurne l'invalidità, oltretutto considerando che agli stessi non può riferirsi in alcun modo la "invalidità in relazione all'oggetto" genericamente dedotta dalla opponente.

Rimane da valutare se possa riverberarsi sulla deliberazione attinenti i riparti l'ulteriore deliberazione - che ha visto [REDACTED] – dissenziente, secondo cui *"al di fuori di quanto già inserito nei bilanci consuntivi presentati, l'assemblea a maggioranza, ad esclusione della [REDACTED] delibera di non dover più nulla corrispondere alla soc. [REDACTED] per eventuali e qualsiasi ulteriori spese non comprese nei consuntivi fino al 31.12.11"*.

Non pare che la stessa rivesta particolare rilievo, stante che se esprime la volontà di ribadire il principio per cui le spese attinenti le cose comuni devono trovare la loro disciplina con le modalità stabilite dalla legge per la loro ripartizione, è una frase pleonastica e priva di efficacia alcuna.

Se vuole essere una sorta di accertamento circa lo stato dei rapporti di debito / credito tra i il condominio e la [REDACTED] è ugualmente priva di valore, perché certo non potrebbe essere opposta ad



una domanda di pagamento fondata su un valido titolo. Non pare possa pertanto influire sulla validità della precedente delibera in punto approvazione dei riparti.

In diritto non si può che richiamare la fondamentale pronuncia di Cass. SS.UU. 4806/2005 la quale ha dettato i criteri per distinguere fra nullità ed annullabilità delle delibere condominiali e, proprio sul punto della ripartizione delle spese, ha statuito “9. *Parimenti per quanto riguarda le delibere in materia di ripartizione delle spese (se si esclude l'isolata e risalente pronuncia n. 1726 del 4.7.1966) non sembra sussistere contrasto nella giurisprudenza, atteso che la Corte - a partire del 1980 - ha costantemente distinto, sulla base di un medesimo criterio, le ipotesi di nullità (v. Cass. 9.8.1996, n. 7359; 15.3.1995, n. 3042; 3.5.1993, n. 5125; 19.11.1992, n. 12375; 5.12.1988, n. 6578; 21.5.1987, n. 4627; 5.10.1983, n. 5793; 5.5.1980, n. 29289) da quelle di annullabilità (cfr. Cass. 9.2.1995, n. 1455; 8.6.1993, n. 6403; 1.2.1993, n. 1213; 5.8.1988, n. 4851; 8.9.1986, n. 5458), in molti casi facendo espresso riferimento all'art. 1123 c.c..* 9.1. *In particolare, partendo dal rilievo che le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verifica e all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca, la Corte (cfr. Cass. 9.8.1996, n. 7359; 15.3.1995, n. 3042; 3.5.1993, n. 5125; 19.11.1992, n. 12375) ha affermato la nullità della delibera che modifichi i suddetti criteri di spesa (sia nell'ipotesi di individuazione dei criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c., sia nell'ipotesi di cambiamento dei criteri già fissati in precedenza).*

9.2. *Conseguentemente la Corte ha riconosciuto l'annullabilità della delibera nel caso di violazione dei criteri già stabiliti quando vengono in concreto ripartite le spese medesime (Cass. 9.2.1995, n. 1455; 8.6.1993, n. 6403; 1.2.1993, n. 1213)”.*

Poiché nel caso di specie nulla viene dedotto in punto modifica dei criteri di spesa ma si tratterebbe al più di violazione di criteri di spesa già stabiliti, la delibera sarebbe stata al più annullabile e, stante la mancata impugnativa nel termine di legge, ormai definitiva tanto che ne deve discendere la conferma della debenza delle somme derivanti direttamente dai riparti approvati e posti alla base del ricorso per ingiunzione del Condominio, con conseguente rigetto della domanda di opposizione e la conferma del decreto opposto per la somma di euro 21.541,59.

Trattasi, tra l'altro di somma espressamente già richiesta tramite l'amministratore condominiale in data 13.3.13 (prod. n. 4 convenuto), con lettera a cui la società opponente non diede risposta.



4. Rimane da verificare la fondatezza della domanda riconvenzionale, posto che le somme richieste sono state contestate dal Condominio anche in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio, come è possibile evincere dalla lettera 17 maggio 2003 prodotta dalla stessa [REDACTED] al doc. 10.

In particolare [REDACTED] chiede la condanna del Condominio [REDACTED] al pagamento di euro 234.670,00 quali *"spese di energia elettrica, le spese manutentive e di pulizia della Coop. [REDACTED] e tutto quanto necessario per garantire pulizia, ordine e sicurezza nell'intero complesso immobiliare anticipate da [REDACTED]"*.

4.1. La prova della debenza delle somme appare lacunosa già a partire dalle fatture prodotte.

Dall'esame della documentazione prodotta in sede di opposizione al decreto si rileva comunque che quanto a quelle della cooperativa [REDACTED] si tratta di fatture assolutamente generiche quanto all'oggetto e intestate alla [REDACTED] s.r.l. e non al condominio [REDACTED] nonostante che a quest'ultimo sia stato attribuito il numero di codice fiscale dal Ministero delle Finanze - Anagrafe Tributaria il 17.12.2007, come da certificato prodotto dal convenuto al n.5.

Anche il contratto di servizi [REDACTED] s.r.l.- [REDACTED] Soc. coop. a.r.l. lo stesso appare assolutamente generico e non vi è neppure l'indicazione precisa su dove i servizi indicati dovessero essere forniti.

Le singole fatture sono poi anch'esse imprecise: la n.7 / 2008 viene prodotta due volte con però l'indicazione di data di emissione diversa e con una dicitura aggiuntiva, un'altra del 4.10.07 non contiene numero progressivo di fatturazione e reca un importo diverso da quello previsto a contratto. E' stata prodotta (prod. n.6 fasc. attoreo) una dichiarazione datata 13.7.13 in cui il legale rappresentante della [REDACTED] dichiara di aver svolto a favore della [REDACTED] relativamente all'attuale Condominio [REDACTED] i lavori descritti in contratto fino al 31.12.12 e che i servizi sono stati pagati interamente da [REDACTED] trattasi però di dichiarazione anch'essa assai generica e che [REDACTED] neppure si è offerta di specificare deducendo i capitoli di prova per testimoni.

[REDACTED] s.r.l. ha dato la comunicazione di fine lavori al Comune di Loano in data 16.7.2011 e le fatture si riferiscono a servizi prestati direttamente a [REDACTED] in quanto impresa costruttrice del complesso immobiliare, per testi si sarebbe potuto dare prova del fatto che [REDACTED] non è proprietaria di altri complessi presso i quali i servizi sono stati resi, ovvero specificare quanti addetti della



cooperativa hanno lavorato presso il Condominio e con quale frequenza, oltre ad una migliore specificazione dei servizi resi il cui ammontare mensile di euro 2.300,00 appare del tutto sproporzionato, anche per un condominio con autorimessa di grandi dimensioni.

Non si comprende, infine, come mai, recando il contratto la specificazione, alla pagina 2.. "*successivamente verrà formalizzato con il nascente condominio*", lo stesso non sia mai stato formalizzato con il Condominio [REDACTED] esistente fin dal 17.12.2007.

Vi sono poi - al n.9 delle produzioni di parte attrice - una serie di fatture della ditta [REDACTED] per spese assicurative e varie, tra cui il servizio antincendio ed il servizio di illuminazione, ammontanti ad euro 21.000. Da parte sua il Condominio ha prodotto però analoghe fatture intestate direttamente al Condominio [REDACTED] (si vedano fatture [REDACTED] / cond. [REDACTED] prodotte al n. 6 e al n.11) ed è pertanto difficile comprendere la esatta natura delle prestazioni pagate da [REDACTED] tenendo conto che deve trattarsi di spese direttamente sostenute per le spese comuni.

Il Condominio [REDACTED] ha altresì stipulato con [REDACTED] Agenzia di Savona, n.2 Polizze "Globale Fabbricati" con decorrenza 25.11.2007 per l'importo annuale rispettivamente di 540,00 (Polizza n. 16127 relativa al fabbricato) e di euro 1.615,00 (Polizza n. 16128 relativa ai box), entrambe prodotte e in atti, con il che appare difficile comprendere in che misura le spese fatturate a Finbox, nuovamente, si riferiscano a spese condominiali.

In mancanza di esatti conteggi dei consumi e ripartizione alcuna, appaiono assai generiche anche le rivendicazioni di parte attrice con riguardo alle bollette Enel, ultima voce delle consistenti pretese di rimborso.

5. Oltre a non essere sufficientemente provata nel quantum la domanda attorea è altresì infondata quanto ai presupposti dell'obbligo di restituzione vantato da parte attrice.

Secondo una prima prospettazione parte attrice sostiene che le spese siano state affrontate ed anticipate da [REDACTED] a causa della trascuranza degli altri partecipanti ex art. 1110 c.c.

All'applicazione di tale norma osta però la circostanza che la presenza di un condominio impone l'applicazione della normativa speciale di cui all'art. 1134 c.c., i cui presupposti sono maggiormente stringenti.

Nella propria pronuncia n. 4330 del 2012, la Suprema Corte ha in particolare precisato che, in materia condominiale, "*non opera la disposizione dettata in tema di comunione in generale dell'art. 1110 cod. civ., secondo cui il rimborso delle spese per la conservazione è subordinato solamente alla trascuratezza*



degli altri comproprietari perché, mentre nella comunione i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regola con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.

Premesso dunque che il connotato dell'urgenza deve essere valutato alla luce di tali rigorosissimi criteri, la giurisprudenza di questa Corte afferma che:

- ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo (Cass. 26 marzo 2001, n. 4364);*
- è urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256);*
- per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181 richiamata da Cass. 23/6/2001 n. 4364)."*

Si subordina infatti " il diritto al rimborso alla prova dell'urgenza della spesa sostenuta, intesa come necessità di provvedere senza ritardo e, dunque, senza avvertire tempestivamente gli altri condomini, pena il pregiudizio o pericolo imminente" (Trib. Latina 9 gennaio 2007, n. 79 – conforme: Cass., sez. U., 31 gennaio 2006, n. 2046).

Le spese il cui rimborso viene prospettato dall'opponente anche solo per il loro carattere di periodicità paiono avere natura del tutto incompatibile con un intervento urgente, fatto nella necessità di sopperire ad un evento occasionale tanto da non poter avvertire gli altri condomini, addirittura [REDACTED] espressamente lamenta che i condomini fossero consapevoli delle spese addossatesi dalla società costruttrice.

Difetta pertanto del tutto il carattere d'urgenza delle spese di cui parte opponente chiede il rimborso e che formalmente non sono mai state portate a conoscenza dell'assemblea condominiale che, pertanto, non ha mai adottato, e non ha neanche potuto farlo, alcuna delibera di contenuto ricognitivo di eventuali situazioni debitorie facenti capo al Condominio [REDACTED]

Nessuna pezza giustificativa di dette spese è stata neppure inviata al condominio prima dell'inizio della causa.



5.1. Neppure può essere accolta la domanda sotto il profilo dell'arricchimento senza causa.

Sul punto la recente pronuncia di Cass. 20528 del 2017 ha precisato: *"Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria)".*

In particolare, al condomino non compete l'azione di arricchimento in caso di spesa non urgente, stante il divieto di rimborso, stabilito dall'articolo 1134 del codice civile: infatti, l'esperibilità dell'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. postula, per il disposto dell'art. 2042, stesso codice, la non esperibilità di altra azione per conseguire l'indennizzo del pregiudizio subito.

. In definitiva dovranno rigettarsi le domande di opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale con conferma del provvedimento interinale già provvisoriamente esecutivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione o istanza disattesa o respinta,

- Rigetta l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 805/2013 del Tribunale di Savona, portante l'importo di Euro 21.541,59, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria ;
- Rigetta ogni altra domanda;



- condanna [REDACTED] S.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Condominio [REDACTED] di Loano delle spese del presente giudizio che liquida in € 7254,00 per compensi oltre 15% spese di giudizio oltre IVA se indetraibile e C.P.A. come per legge;

Savona, 14 marzo 2018

Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)

